



Il Presidente

Omissis

Fascicolo ANAC n. 2764/2025

Oggetto: *Omissis* - Richiesta di parere concernente gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale (Rif. nota prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) - *Riscontro*.

Con la nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'amministrazione.

In merito alla questione descritta, si rappresenta quanto segue.

L'Autorità ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di pubblicazione dei dati sugli incentivi alle funzioni tecniche con delibera Anac n. 1047/2020, ritenendo che le amministrazioni sono tenute ad assolvere a detto obbligo mediante pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 33/2013. I dati in questione dovranno essere pertanto pubblicati nella sotto-sezione "Personale - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti" della sezione "Amministrazione trasparente", mediante tabelle, con l'indicazione nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente) di oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.

L'Autorità ha altresì precisato che dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell'art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine - da ricondurre all'art. 18 del d.lgs. 33/2013 - fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Non può invocarsi, invece, l'applicazione dell'art. 18 per la pubblicazione delle determine dirigenziali, poiché esso non contiene alcun riferimento ad obblighi di pubblicazione di atti.

Dai predetti orientamenti non si è discostato il Garante per la Protezione dei Dati Personali, il quale con parere del 10 marzo 2025 si è espresso su una istanza di accesso civico generalizzato riguardante provvedimenti di approvazione delle modalità di ricognizione e schede degli incentivi di liquidazione delle quote spettanti per la



ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche. Al riguardo, il Garante ha osservato come la documentazione in questione faccia riferimento a dettagli relativi alle attività lavorative svolte dai dipendenti nonché alla retribuzione da loro percepita. Ebbene, proprio con riferimento a tale aspetto è stato evidenziato come la diffusione o l'accesso indiscriminato a tali informazioni da parte di soggetti terzi al contesto lavorativo possa comportare un'irragionevole e ingiustificata esposizione dei dati personali dei lavoratori, rendendo altresì conoscibile la loro situazione economico-patrimoniale.

Per quanto di interesse nel caso in esame, occorre rilevare che il Garante, nel ribadire in generale che l'accesso civico generalizzato deve rispettare i limiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e RGPD), ha evidenziato che il rischio di pregiudizio concreto alla riservatezza dei dipendenti, viene in rilievo laddove questi ultimi non rientrino tra i soggetti obbligati alla trasparenza, come avviene ad esempio per gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013.

Pertanto, il Garante esclude l'obbligo di pubblicazione in assenza di una norma che lo preveda, citando, a titolo meramente esemplificativo gli articoli 14 e 15 D.lgs 33/2013, che, peraltro, non sono totalmente applicabili al caso di specie riguardante gli incentivi tecnici in quanto gli stessi non vengono elargiti agli organi politici (art. 14) né tantomeno ai consulenti o collaboratori. (art. 15).

Parimenti alle norme sopra citate, l'articolo 18 D.lgs 33/2013 costituisce la base normativa che prevede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, ma non la pubblicazione di documentazione ulteriore, quali determine di liquidazione, determine di ripartizione, schede di incentivi, per i quali non sussiste alcun obbligo di pubblicazione.

Alla luce di quanto sopraesposto, si ritiene che:

- per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell'Amministrazione occorre far riferimento all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell'oggetto, della durata e relativo compenso (cfr. Delibere Anac n. 1047/2020 e n. 1310/2016 e relativo Allegato 1);
- la pubblicazione dei suddetti dati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di I° livello "Personale", sottosezione di II° livello "Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti" è obbligatoria e include anche il nominativo del dipendente (dirigente e non dirigente).



Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni alle S.V.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente